



Comune di Agliano Terme

PROVINCIA DI AT

DECRETO DEL SINDACO N. 1/2023

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ARTICOLO 2, COMMA 9-BIS, LEGGE 241/1990).

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese e che specificamente è stato modificato il comma 9 del citato articolo e sono stati introdotti i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies;

- il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha ulteriormente modificato la disciplina di cui sopra, integrando le disposizioni contenute nel comma 9 bis dell’articolo 2 della citata legge 241/1990;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche normative sopra richiamate, la disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dai commi 9 e seguenti dell’articolo 2 della legge 241/1990 risulta essere la seguente:

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

CONSIDERATO che:

a) la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento comunale, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni, così come previsto dalla disciplina introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 e confluita nell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della legge 241/1990;

b) la nuova disciplina in termini di conclusione del procedimento dettata dai commi 9 e seguenti dell'articolo 2 della legge 241/1990 è finalizzata a rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi che li vedono interessati;

c) tali disposizioni hanno introdotto l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile e hanno riconosciuto la responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile di tali soggetti inadempienti;

DATO ATTO che la norma prevede che l'inosservanza da parte del dirigente o del funzionario responsabile del termine di conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile;

VALUTATO che la legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione): a) all'articolo 1, comma 9, dispone l'obbligo per ogni amministrazione di monitorare il rispetto dei termini, previsti per la conclusione dei procedimenti; b) all'articolo 1, comma 15, dispone di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa prevedendo la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; c) all'articolo 1, comma 28, dispone che ogni amministrazione elimini subito le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e pubblici i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera a) nel proprio sito internet istituzionale; d) all'articolo 1, comma 30, obbliga le amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;

CONSIDERATO che:

a) l'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

b) il comma 7 dell'articolo della predetta legge 190/2012 prevede che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato, di norma, nel segretario comunale; c) il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, assegna alla figura del segretario comunale importanti compiti di direzione e di coordinamento in materia di controlli interni;

DATO ATTO che:

a) questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;

b) le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono esercitate dai Responsabili dei Servizi, ai quali il Sindaco, con propri provvedimenti, ha conferito la titolarità di Posizione Organizzativa a norma dell'art. 15 C.C.N.L. del 22/01/2004;

c) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi attribuiti a ciascuna unità organizzativa del Comune sono sempre di competenza dei Responsabili dei Servizi;

RITENUTO alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e alla luce della organizzazione del Comune di individuare nel Segretario Comunale pro tempore la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia del Responsabile di Servizio inadempiente;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
- la legge n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di individuare nella persona del Segretario Comunale pro tempore, Dott. Nicola Chirilli, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90;
3. Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nell'ambito della sezione Amministrazione Trasparente;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario Comunale.

Agliano Terme, lì 23/01/2023

Il Sindaco
F.to digitalmente
Ing. Marco BIGLIA

Per accettazione
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Chirilli